

DOCUMENTO
RIEPILOGATIVO DEI
PIANI DI SOSTITUZIONE
IN CASO DI VARIAZIONE
O DI CESSAZIONE DEGLI
INDICI DI RIFERIMENTO,
ANCHE AI SENSI
DELL'ART 118-bis D.lgs.
385/1993

Versione dicembre 2024

Il Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Succursale di Milano (nel prosieguo “**CACIB**” e, insieme alle società che essa controlla ai sensi dell’art. 2359 C.C. e vengono qui in rilievo, il “**Gruppo CACIB**”), in conformità con la *European Benchmarks Regulation*¹ (**BMR**) (Regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168) – redige ed aggiorna solidi piani scritti che specificano le azioni da intraprendere nel caso in cui uno degli indici di riferimento (“Benchmark”) che CACIB (o, a seconda di casi, il Gruppo CACIB) utilizza:

- sia oggetto di sostanziale variazione;
- cessi di esistere o di essere pubblicato dal suo amministratore (temporaneamente o permanentemente);
- non sia stato autorizzato (i.e. secondo le previsioni della BMR, non sia stato inserito nello specifico registro dell’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA);
- sia stato rimosso dalla lista degli amministratori e dei Benchmark autorizzati (i.e. registro ESMA);
- sia stato dichiarato non rappresentativo, del mercato o della realtà economica sottostanti, da parte dell'autorità competente a supervisionare le attività di amministrazione del Benchmark.

I citati piani scritti sono stati strutturati per gestire:

- **un piano di emergenza** nel caso in cui un Benchmark improvvisamente non sia più disponibile (i.e. cessi di essere pubblicato) ovvero un amministratore o un agente di calcolo dell’indice di riferimento cessi improvvisamente di amministrare / calcolare uno dei propri indici di riferimento;
- **un piano a medio/lungo termine** che delinei le azioni rilevanti per la transizione, nel caso in cui la variazione o la cessazione di un Benchmark sia nota con largo anticipo.

I suddetti piani descrivono come CACIB monitori tali eventi potenziali al fine di attivare i piani stessi appena un evento si verifichi e sia rilevato.

I piani, ove possibile ed opportuno, definiscono gli indici sostitutivi da utilizzare in caso si verifichino tali eventi potenziali; gli indici sostitutivi vengono applicati alla relazione contrattuale con il Cliente attraverso apposite clausole (le “**clausole di fallback**”): ciò vale e salvo diverso e specifico accordo di CACIB con i suoi clienti, che sono imprese di grandi dimensioni (la “**Clientela**”) e che, pertanto,

¹ Articolo 28, paragrafo 2 della BMR: “Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall'amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono nella loro relazione contrattuale con i clienti.”

sono aduse negoziare individualmente, specificamente e con il supporto di legali specializzati, le clausole di fallback che li riguardano .

È inoltre opportuno segnalare che le clausole di fallback sono proposte da CACIB sulla base delle raccomandazioni dei gruppi di lavoro internazionali, dei legislatori nazionali o comunitari e delle associazioni di mercato.

Piano di emergenza:

- ove si renda necessario, CACIB redigerà senza indugio un inventario delle posizioni dei Clienti interessati dall'evento e delle esposizioni del Gruppo CACIB verso tali Clienti, oltretutto l'analisi della documentazione dei prodotti impattati dall'evento stesso, al fine di valutare le possibili conseguenze e le principali priorità; in conformità (a) alla clausola di fallback o, se non presente, (b) in conformità alle eventuali previsioni della normativa dell'Unione Europea o della normativa nazionale², comunicando, in conseguenza, alla Clientela un valido indice di riferimento alternativo;
- CACIB potrà inoltre definire un piano d'intervento sull'intero perimetro impattato che dia priorità alle maggiori esposizioni;
- a seconda della tipologia di indice di riferimento (critico, significativo o non significativo, secondo le definizioni assegnate dalla BMR), CACIB si potrà relazionare con le autorità competenti, l'amministratore del Benchmark, le associazioni di mercato o il relativo gruppo di lavoro internazionale o nazionale al fine di ottenere indicazioni e di evitare qualsiasi frammentazione del mercato;
- CACIB potrà infine effettuare una valutazione finanziaria e di rischio su ogni potenziale disallineamento nelle coperture applicate alla posizione del Cliente e/o di CACIB.

Nel caso in cui le clausole di fallback presenti nei contratti non fossero adeguate (anche considerando le risultanze delle analisi legali svolte al riguardo da CACIB direttamente e/o con l'ausilio di consulenti esterni), dovrà essere applicato il benchmark alternativo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione Europea o dalla normativa nazionale, ovvero, in mancanza, dovrà essere identificato e proposto ai Clienti un appropriato Benchmark alternativo o una misura di contingency per i contratti in essere, prevedendo attività analoghe a quelle sopra indicate.

In accordo con le migliori prassi di mercato, CACIB concorda con la Clientela un valido Benchmark alternativo.

In ogni caso, qualora tale soluzione si rivelasse non perseguibile, CACIB potrà effettuare una delle seguenti azioni:

- l'informazione tempestiva della Clientela sulla variazione o cessazione dell'indice di riferimento, nel rispetto della regolamentazione;
- una proposta di rinegoziazione contrattuale, anche, eventualmente, su tasso fisso;

² La BMR, come modificata dal Regolamento (UE) 2021/168 prevede, al verificarsi di determinate condizioni, la possibilità che sia prevista la "sostituzione legale di un indice di riferimento" mediante la normativa dell'Unione Europea (rif. Articolo 23 ter della BMR) o mediante la normativa nazionale (rif. Articolo 23 quater della BMR).

- ove previsto contrattualmente, la cessazione del rapporto qualora non venga raggiunto alcun accordo con il Cliente.

Piano a medio/lungo termine:

Non appena un evento rilevante ai fini di cui sopra (che riguarda un Benchmark o un amministratore di Benchmark) venga rilevato con largo anticipo rispetto alla data di accadimento stimata, al fine di preparare CACIB alla transizione, dovrebbero essere intraprese le seguenti azioni:

- l'identificazione dei possibili Benchmark alternativi, assicurandosi che gli stessi siano in linea con la normativa BMR;
- la partecipazione a gruppi di lavoro o a riunioni delle associazioni di mercato per identificare un Benchmark alternativo e la potenziale clausola di fallback;
- l'identificazione delle esposizioni finanziarie;
- una mappatura dei Clienti;
- la valutazione dei rischi;
- la modifica dei processi e la previsione degli sviluppi informatici necessari per gestire la transizione;
- lo sviluppo di nuovi prodotti collegati ai Benchmark alternativi;
- l'applicazione dei Benchmark alternativi ai rapporti in essere (stock) al verificarsi dell'evento;
- la definizione di una strategia di comunicazione ai Clienti.

CACIB si è organizzata definendo un processo che coinvolge le sue diverse strutture al fine di attuare i piani nella maniera più rapida ed efficace possibile; a tal fine, applica ed ossequia, per quanto praticabili localmente, anche le politiche aziendali emanate dalla sua sede centrale di Parigi.

L'impatto della riforma degli indici di riferimento per i nostri Clienti

La BMR produce i suoi effetti sia sui contratti già sottoscritti che sui contratti di nuova stipula con la clientela.

Le clausole di fallback sono inserite nei contratti di nuova stipula con la clientela che prevedono un parametro di indicizzazione, attraverso un'apposita negoziazione con la clientela, che si basa sui modelli contrattuali pubblicati dalle associazioni internazionali di settore (ed in particolare dalla Loan Market Association).

In tale contesto, CACIB redige e mantiene aggiornati, ove ritenuto necessario in base alle circostanze, solidi piani scritti di dettaglio, contenenti la versione integrale delle clausole di fallback e/o le linee guida precise per la loro redazione, che potranno essere forniti alla Clientela mediante invio postale o caricamento sul sito internet di riferimento.

Il presente documento e gli eventuali piani scritti di dettaglio possono essere soggetti ad aggiornamenti, in particolar modo nel caso in cui la regolamentazione cambi o qualora i piani non

possano più essere considerati solidi e attendibili o qualora divenga possibile e opportuno descrivere o modificare una o più clausole di fallback.

Sarà cura di CACIB mettere a disposizione della Clientela, o sul proprio sito web, o tramite invio postale, la versione aggiornata del presente documento, anche ai fini dell'art. 118-bis del D. LGS . n. 385/1993 (come tempo per tempo modificato e vigente).

Clausole di Fallback

Fermo restando, in ogni caso, quanto precede (ivi incluso, in particolare, l'approccio negoziale che caratterizza le interazioni di CACIB con la propria Clientela), le linee guida redazionali che CACIB intende, in linea di principio, applicare per le clausole di fallback sono riportate di seguito (v. [allegato](#)).

EVENTO	EURIBOR - CLAUSOLA DI FALLBACK NEI PRODOTTI BANCARI CORPORATE
1. Mancata pubblicazione dell'EURIBOR ad una determinata Data di Rilevazione, relativamente al Periodo di Riferimento	1.1 Il contratto è da ritenersi integrato in via automatica e si applica il parametro determinato e individuato a seguito della procedura attivata da parte dell'amministratore dell'EURIBOR. 1.2 In caso di mancata individuazione / designazione dell'Indice di Riferimento da parte del suo amministratore ad una determinata Data di Rilevazione, il parametro applicabile alla predetta data sarà determinato, ove possibile, per interpolazione lineare tra (a) il parametro EURIBOR pubblicato per il Tenor noto immediatamente inferiore alla durata del Periodo di Riferimento e (b) il parametro EURIBOR pubblicato per il Tenor noto immediatamente superiore alla durata del Periodo di Riferimento, a condizione che il parametro EURIBOR sia pubblicato per entrambi i Tenor; In mancanza di tale condizione, si applica: i. l'indice di riferimento sostitutivo ufficiale designato da un'Autorità Competente per la predetta data o, in mancanza, ii. la previsione del successivo punto 3.ii.
2. Variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento	2. Il contratto è da ritenersi integrato in via automatica e si applica il parametro derivante dalla variazione quale determinato e individuato a seguito della procedura attivata da parte dell'amministratore dell'EURIBOR.
3. Evento di Sostituzione dell'Indice di Riferimento con riguardo ad EURIBOR	3. Considerato quanto previsto dalle procedure attivate da parte dell'amministratore dell'EURIBOR, l'Indice di Riferimento applicabile al contratto in via automatica per il Periodo di Rilevazione Interessi Considerato è: i. l'Indice di Riferimento sostitutivo ufficiale designato da un'Autorità Competente per le operazioni come quelle oggetto del contratto, comprendendo ogni aggiustamento ad esso relativo o, in mancanza, ii. l'Indice di Riferimento sostitutivo determinato tenendo conto delle iii. indicazioni fornite per le singole tipologie di operazioni dal Working Group on Euro Risk-Free Rates (Link) e calcolato secondo quanto indicato nei piani scritti di dettaglio adottati da CACIB, che potranno essere forniti alla Clientela.
In conseguenza della variazione sostanziale o di un Evento di Sostituzione dell'Indice di Riferimento con riguardo all'EURIBOR, ogni riferimento contrattuale all'EURIBOR sarà da sostituirsi con il parametro definito secondo le modalità che precedono. Per ogni rilevazione dell'EURIBOR o dell'indice di riferimento sostitutivo ad una data che non sia un Giorno TARGET, l'indice di riferimento è quello pubblicato il Giorno TARGET precedente.	

DEFINIZIONI NORMALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA CLAUSOLA DI FALLBACK

"Autorità Competente"	(a) per l'EURIBOR e per l'€STR: (i) il Working Group on Euro Risk-Free Rates della Banca Centrale Europea e/o la Financial Services and Markets Authority (FSMA) e/o la European Securities and Markets Authority (ESMA) e/o la Commissione Europea e/o la European Banking Authority (EBA); e/o (ii) l'autorità nazionale competente designata da ciascuno stato membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento UE 2016/1011, e successive modifiche e integrazioni; e/o (iii) il legislatore nazionale ovvero comunitario; (b) per EURIBOR, oltre gli enti e organismi di cui alla lettera (a) che precede anche: (i) European Money Market Institute ("EMMI"), in qualità di suo amministratore; (ii) l'autorità competente ai sensi del Regolamento UE 2016/1011, e successive modifiche e integrazioni, per la vigilanza sull'EMMI; e/o (iii) la Banca Centrale Europea ("BCE"); (c) per l'€STR, oltre gli enti e organismi di cui alla lettera (a) che precede anche: (i) la BCE, in qualità di suo amministratore (o ogni ulteriore amministratore dell'€STR); e/o (ii) un comitato ufficialmente istituito o convocato dalla BCE (o ogni ulteriore amministratore dell'€STR) al fine di designare un Indice di Riferimento sostitutivo dell'€STR, nonché qualsiasi altra autorità che sostituisca o succeda a una delle entità sopra menzionate o che sarebbe legalmente autorizzata a svolgere le stesse mansioni
"Data dell'Evento di sostituzione dell'Indice di Riferimento"	(a) nei casi di cui alle lettere (a) e (e) della definizione di "Evento di Sostituzione dell'Indice di Riferimento", la data di cessazione della pubblicazione o della fornitura da parte dell'amministratore dell'Indice di Riferimento (e non, se del caso, la data di pubblicazione dell'informazione o della dichiarazione pubblica corrispondente) (b) nei casi indicati nelle lettere (b), (c) e (d) della definizione di "Evento di Sostituzione dell'Indice di Riferimento", la data di tale non rappresentatività, divieto, o dell'illegalità, o la data di revoca dell'autorizzazione o registrazione dell'Indice di Riferimento, a seconda dei casi (e non la data di pubblicazione dell'informazione o della dichiarazione pubblica corrispondente)
"Data di rilevazione"	ogni data di rilevazione dell'Indice di Riferimento come pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori/(eventuale) Documento di Sintesi
"EURIBOR"	<i>l'Euro Interbank Offered Rate</i>, tasso di riferimento amministrato da EMMI al quale i fondi in Euro possono essere ottenuti, sul mercato monetario non garantito, da parte di enti creditizi dei paesi dell'Unione Europea e dell'Associazione Europea di Libero Scambio, pubblicato sulla pagina dello Schermo e/o su <i>Il Sole 24 Ore</i> (o altro quotidiano specializzato) ogni Giorno TARGET
"€STR"	<i>l'Euro Short Term Rate</i>, tasso di riferimento delle operazioni overnight dell'Eurozona, espresso come tasso di riferimento annuale pubblicato ogni giorno TARGET dalla BCE sul proprio sito

"Evento di sostituzione dell'Indice di Riferimento"	(a) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da o per conto dell'amministratore dell'Indice di Riferimento, dell'autorità competente a supervisionare le attività di amministrazione dell'Indice di Riferimento, della BCE, di un'autorità competente in materia fallimentare con giurisdizione sull'amministratore dell'Indice di Riferimento, un'autorità competente in materia di risoluzione con giurisdizione sull'amministratore dell'Indice di Riferimento, o un tribunale o un'entità con un'autorità fallimentare o di risoluzione sull'amministratore dell'Indice di Riferimento, che annuncia che l'amministratore di detto indice ha cessato o cesserà di fornirlo in modo permanente o per un periodo di tempo indefinito (a condizione che, in quel momento, non vi sia amministratore successore che continuerà a fornire questo indice); e/o (b) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità competente a supervisionare le attività di amministrazione dell'Indice di Riferimento che afferma: (i) che l'Indice di Riferimento non è più o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante in futuro e che tale rappresentatività non può essere ripristinata; (ii) che l'uso dell'Indice di Riferimento è stato o sarà vietato; e/o (c) sia diventato o diventerà vietato o illegale per le parti calcolare qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del presente contratto utilizzando l'Indice di Riferimento; e/o (d) sia stata adottata la decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione a qualsiasi amministratore di Indice di Riferimento precedentemente autorizzato a pubblicare l'Indice di Riferimento stesso, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/1011; e/o (e) l'Indice di Riferimento cessi di essere pubblicato sulla pagina dello Schermo e/o su Il Sole 24 Ore (o altro quotidiano specializzato) in modo permanente o per un periodo di tempo indefinito (esclusa la sospensione tecnica o amministrativa) dal fornitore di servizi di informazione designato a farlo e nessun altro fornitore di servizi di informazione ne dispone la pubblicazione su qualsiasi altra pagina dello Schermo e/o su Il Sole 24 Ore (o altro quotidiano specializzato); e/o (f) la quotazione dell'EURIBOR relativa al Periodo di Riferimento ad una determinata Data di Rilevazione non sia ufficialmente pubblicata, per ciascuno degli eventi di cui ai punti precedenti, sulla pagina dello Schermo e/o su Il Sole 24 Ore (o altro quotidiano specializzato) in modo permanente o da oltre 12 mesi (esclusa la sospensione tecnica o amministrativa) dal fornitore di servizi di informazione designato a farlo e nessun altro fornitore di servizi di informazione ne dispone la pubblicazione su qualsiasi altra pagina dello Schermo e/o su Il Sole 24 Ore (o altro quotidiano specializzato)
"Giorno TARGET"	ogni giorno durante il quale il sistema europeo dei pagamenti è aperto per il regolamento dei pagamenti in euro
"Indice di Riferimento"	l'EURIBOR o, nei casi indicati al punto 3), l'€STR o l'indice designato quale sostitutivo di detti indici nei casi ivi definiti
"Periodo di Riferimento"	il Tenor dell'EURIBOR pattuito nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori/(eventuale) Documento di sintesi
"Periodo di Rilevazione Interessi"	ciascun periodo di maturazione degli interessi intercorrente tra una Data di Rilevazione e quella successiva

"Schermo"	le principali agenzie d'informazione finanziaria che rendono disponibili il dato relativo al parametro EURIBOR o €STR
"Periodo di Rilevazione Interessi Considerato"	il periodo decorrente dal primo giorno del Periodo di Rilevazione Interessi successivo alla Data dell'Evento di Sostituzione dell'Indice di Riferimento
"Tenor"	ciascun periodo di durata dell'EURIBOR pubblicato sulla pagina dello Schermo e/o su Il Sole 24 Ore (o altro quotidiano specializzato) ogni Giorno TARGET